

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma

Posta elettronica: previmil@previmil.difesa.it

Posta elettronica certificata previmil@postacert.difesa.it

PDC: Ten. Col. GIMMILLARO Tel. 1052020 – 06 517052020

OGGETTO: D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria dell'equo indennizzo nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie). Adozione di nuovi schemi di rapporto informativo da parte del Comitato di Verifica per le Cause di servizio.

Allegati: 6

Annessi: 3

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^

Riferimento: MEF DCST - Prot. 86045/2021 del 15/11/2021 del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Seguito: a) fg. Nr. M_D GPREV REG2013 0700663 del 08/01/2013;

b) fg. Nr. M_D GPREV REG2020 0032015 del 16/04/2020.

^^^

1. Con le circolari cui si fa seguito, ad ogni buon fine annesse per facilità di consultazione, sono state fornite disposizioni applicative circa le modalità di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e/o la liquidazione del beneficio dell'equo indennizzo di sofferte infermità.
2. Con nota del 15.11.2021 n. 86045, acclusa in annesso, il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha trasmesso nuovi schemi di "rapporto informativo", allo scopo di pervenire ad una maggiore efficienza nell'attività riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità. Tale nuova modulistica richiede maggiori e più dettagliate informazioni e documentazione probatoria tesa ad evitare richieste di supplementi istruttori che, ad oggi, spesso si rendono necessari ad integrazione della non sufficiente informativa, ovvero per la carenza documentale delle pratiche medico-legali.
3. Tali schemi, che si allegano in formato editabile per consentire una più agevole compilazione, dovranno essere adottati dagli E/D/R presso i quali il dipendente presta servizio o, in caso di personale in congedo, ha prestato l'ultimo servizio. In allegato 2 si trasmette la scheda informativa che costituisce la base per ogni informazione utile all'istruttoria di ogni richiesta di riconoscimento.
4. Si precisa, a tal fine, che come indicato in calce alla stessa scheda, in caso di patologie traumatiche non sarà necessario compilare alcun altro quadro. Qualche delucidazione, invece, occorre fornire per le patologie non traumatiche per le quali, oltre alla compilazione della citata scheda sarà necessario, per alcune particolari tipologie di infermità di cui agli allegati

- 3, 4, 5 e 6 procedere a redigere ulteriori schede al fine di fornire qualche elemento ulteriore di valutazione per l'Organo Tecnico.
5. A tal proposito, appare opportuno ricordare che le specifiche richieste del Comitato debbono essere valutate garantendo, comunque, priorità alla celerità dell'istruttoria dell'istanza di riconoscimento. Si ricorda, in particolare, di prestare massima attenzione circa la dichiarazione relativa alla sorveglianza sanitaria effettuata (o meno) nei confronti del lavoratore dipendente che abbia prodotto istanza di riconoscimento.
Preme rammentare, inoltre, l'opportunità che l'interessato venga inviato a visita medico-legale non appena ricevuta la richiesta di riconoscimento e, nelle more della sua effettuazione, si proceda alla corretta compilazione dei rapporti informativi (che a nulla rilevano ai fini dell'individuazione da parte della C.M.O. della patologia, per come la stessa è stata denunciata dal ricorrente), sulla base dell'eventuale documentazione probatoria prodotta dall'interessato.
6. Una volta acquisito il processo verbale redatto dalla C.M.O., sarà cura del Comando di appartenenza del richiedente verificare, anche sulla base del risultato della visita medica, la corrispondenza tra quanto dichiarato (a livello medico – legale) dall'interessato e quanto riconosciuto dalla C.M.O.. All'esito di tale verifica potrebbe essere necessario redigere una dichiarazione di inammissibilità/irricevibilità della domanda (ad esempio, quando l'infermità, per come denunciata, non risulti rilevata dalla CMO).
Le notizie che vengono richieste dal Comitato sono da ritenersi riferite, di norma, al decennio precedente la richiesta. Nel caso di patologie a lunga latenza sarà necessario disporre di informazioni circa l'intero servizio prestato dall'interessato.
7. Il PDC indicato resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si renda necessario, che potrà essere richiesto all'indirizzo di posta certificata.
8. Si invita a voler garantire la più capillare diffusione dei contenuti della presente direttiva, diramandola ad ogni E/D/R coinvolto in attività tecnico-amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Antonella ISOLA